

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA

Il Consiglio dell'Ordine
preso atto

- delle numerose segnalazioni pervenute al Consiglio, circa la mancata presenza alle udienze penali dei difensori nominati d'ufficio;
 - vista la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 19 ottobre 2011 n.21854, con la quale, esaminata una analoga questione, si è stabilito il principio per il quale non solo è adeguata la sanzione disciplinare irrogata per la condotta addebitata all'avvocato, nella fattispecie assente a due udienze dibattimentali, ma è anche legittima ed adeguata la disposta cancellazione dell'incolpato dall'elenco degli avvocati iscritti per le difese d'Ufficio ritenuto
 - che comunque, la mancata presentazione del difensore all'udienza penale, anche dipesa da mera colpa, è indicativa di disinteresse nello svolgimento dell'incarico ricevuto, oltre a pregiudicare il corretto svolgimento delle attività di udienza
- delibera
- a) di disporre la cancellazione dalle liste dei difensori d'ufficio tenute da questo Consiglio inibendone la reinscrizione per i successivi due anni, a coloro che nell'arco di 24 mesi omettano per due volte di presenziare all'udienza penale fissata, con riserva di deliberare anche eventuali sanzioni disciplinari qualora, nei singoli comportamenti segnalati al Consiglio, emergessero profili di rilevanza deontologica.
 - b) di integrare le disposizioni per l'inserimento dei difensori d'ufficio tenuto da questo Consiglio, prevedendo l'iscrizione o l'esclusione dagli elenchi secondo i criteri sopra descritti. In particolare dovranno essere rispettati i principi previsti dagli articoli 7 e seguenti della l. 241/1990 ed il relativo provvedimento dovrà essere adottato entro 90 giorni dall'avvio del procedimento.

16 novembre 2011